

Consulente energetico

Agenzia

Riservato Consulente energetico per eventuali note

DATI DEL CLIENTE

Ragione sociale TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO

Azienda con capogruppo - Specificare (gruppo, associazione, consorzio, etc.)

Partita IVA _____ CF Azienda 010010140277

Indirizzo CAMPAREGIO 2277-2278 Num.civico _____

CAP 30121 Comune VENETIA Prov VE

Tel 041/2403901 Cell _____ Fax 041/2403990

Email per invio comunicazioni _____

PEC dell'azienda PARVE-SEGAPROF@COLLOA.IT@GA-CAR.IT

Codice Ateco (rintracciabile in visura) _____

Sede di invio documenti e fatture (se diversi dalla sede legale)

Indirizzo _____ Num.civico _____

CAP _____ Comune _____ Prov _____

MANDATO PER ADEBITO DIRETTO SEPA

Riferimento del mandato (da indicare a cura di Dolomiti Energia S.p.A.) _____

Con la sottoscrizione della presente disposizione, titolata "MANDATO PER ADEBITO DIRETTO SEPA", il Cliente* autorizza e conferisce mandato a Dolomiti Energia S.p.A. al fine di richiedere alla banca e/o al diverso prestatore di servizi di pagamento indicato dal Cliente (di seguito congiuntamente definiti la "Banca") l'addebito continuativo sul conto corrente riferibile al Cliente del corrispettivo periodico convenuto per le prestazioni erogate da Dolomiti Energia S.p.A.. Al contempo il Cliente autorizza la Banca a procedere a tale addebito sul proprio conto corrente, attenendosi alle disposizioni impartite da Dolomiti Energia S.p.A.. Il Cliente non avrà facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato; potrà tuttavia richiedere alla Banca di non procedere all'addebito dell'ammontare esposto da Dolomiti Energia S.p.A., prima della data di scadenza della richiesta di pagamento.

* Nel caso di conto corrente intestato a persona giuridica il sottoscrittore della sezione MANDATO PER ADEBITO DIRETTO SEPA coincide con il soggetto delegato ad operare sul conto stesso. Nel caso di conto corrente intestato a persona fisica il sottoscrittore coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sullo stesso.

Intestatario Conto Corrente (Nome del debitore) _____

Indirizzo _____ Num.civico _____

CAP _____ Località _____ Prov _____ Paese _____

Numero conto corrente (IBAN) _____ Swift BIC _____

Codice Fiscale/Partita IVA intestatario Conto Corrente _____ Tipo di pagamento Ricorrente Singolo

Cognome del Sottoscrittore/Firmatario _____ Nome _____

Codice Fiscale Sottoscrittore/Firmatario _____

Luogo e data sottoscrizione _____ Firma _____

Nota: I diritti del sottoscrittore/firmatario del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca.

PROPOSTA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA E I SERVIZI DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

Il sottoscritto, sopra identificato, propone a Dolomiti Energia S.p.A. di concludere un contratto per la fornitura di Energia Elettrica e/o Servizi, secondo termini e condizioni indicati nella presente Proposta di Contratto costituita dagli allegati qui elencati che il sottoscritto dichiara di conoscere e accettare. Il sottoscritto garantisce inoltre l'esattezza, l'attendibilità e l'autenticità dei dati riportati nei documenti allegati alla presente proposta, che costituiscono elementi integranti ed inscindibili del rapporto giuridico esistente tra le parti. Con la presente firma il sottoscritto dichiara di accettare ed approvare incondizionatamente tutte le clausole presenti negli Allegati CCGE_I, FE_I e FA_I (esclusivamente al servizio sottoscritto) che sono parte integrante della presente proposta.

Pertanto all'atto dell'accettazione da parte di Dolomiti Energia S.p.A. della predetta Proposta, il Contratto sarà concluso ed efficace.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dei seguenti allegati che costituiscono parte integrante della Proposta (esclusivamente al servizio sottoscritto):
 A1 "Quadro A1-Modulo d'Ordine e informativa in tema di privacy e trattamento dei dati personali"
 CCGE_I "Condizioni Contrattuali Generali Dolomiti Energia S.p.A."
 FE_I "Condizioni Tecnico Economiche per la Fornitura di Energia Elettrica"
 FA_I "Condizioni Tecnico Economiche per la Fornitura di Servizi Ambientali e di Efficienza Energetica".

Con la presente firma, ai fini dell'applicazione degli articoli 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di aver letto, accettato e compreso le condizioni contrattuali generali e, in particolare, dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 1.3.3. - Qualità dei Servizi - Limitazione Responsabilità Fornitore; Art. 1.4. - Riservatezza; Art. 1.6. - Cessione del contratto; Art. 1.9.1. - Domicilio e Foro Competente; Art. 1.10. - Durata e Decorrenza Contrattuale - Condizioni per l'esecuzione; Art. 1.11. - Recesso - Clausola risolutiva espressa - Condizione risolutiva; Art. 1.12. - Clausola Penale; Art. 1.14. - Pagamento Corrispettivi e rateizzazione; Art. 1.15. - Clausola solve et repete - Divieto di opporre eccezioni alla richiesta di pagamento; Art. 1.16. - Sospensione della fornitura - Morosità; Art. 2.3. - Responsabilità del Fornitore; Art. 2.4. - Utilizzo della Fornitura; Art. 2.6. - Modifica delle Condizioni Contrattuali - Parametri Tecnici e/o delle Condizioni Economiche contrattuali; Art. 2.7. - Garanzie; Art. 2.8. - Garanzia Fideiussoria; Art. 2.9. - Responsabilità Contrattuale; Art. 2.12. - Fatturazione - Tempi di Fatturazione - Responsabilità; Art. 3.1. - Programmazione - Obiettivi Carica ed Energia; Art. 3.2. - Adeguamenti Contatore; Art. 3.6. - Prezzi e Condizioni Commerciali; Art. 4.3. - Utilizzo del MARCHIO; Art. 4.4. - Utilizzo del marchio Dolomiti Energia S.p.A. e all'utilizzo del MARCHIO.

21/07/2017

 Rappresentante o Delegato

21/07/2017

 Firma del Legale Rappresentante o Delegato

USO ALLEGATI

Quadro A1 - Modulo d'Ordine - Si allegano integrazioni al Quadro A1 sì no Registrato in CRUSCOTTO il ___/___/___ Codice di registrazione (OID) _____

PDP 01 - DATI PUNTO DI PRELIEVO ENERGIA ELETTRICA

Codice POD _____
Indirizzo _____ Num.civico _____
CAP _____ Comune _____ Prov _____

Mercato di provenienza
 Libero Maggiore Tutela Salvaguardia
Potenza Contrattuale _____
Consumo Annuo _____
Livello di tensione _____
Dichiarazione Regime IVA
 Applicazione aliquota ordinaria ex lege
 Applicazione aliquota ridotta ex lege (allegare MOD.CCS-013-04)
 Esente (allegare Dichiarazione d'Intento)
Data decorrenza _____ Distributore _____
 Contratto a scadenza Contratto a recesso Recesso già inviato Ex Fornitore* _____

Delega all'esercizio del diritto di recesso dal contratto di somministrazione di energia elettrica con contestuale conferimento di mandato irrevocabile alla stipula del contratto di trasporto e dispacciamento
La nostra società/il nostro ente intende stipulare con Dolomiti Energia S.p.A., un nuovo contratto di somministrazione di energia elettrica sul mercato libero, pertanto per i punti di prelievo sopra indicati dichiara di recedere dal contratto di fornitura in corso con il succitato fornitore uscente* con conseguente revoca del mandato attribuitogli per la stipula dei contratti di trasporto e dispacciamento dell'energia elettrica e cessazione degli stessi, con termine della fornitura alle ore 24.00 del giorno ___/___/___ o comunque alla prima data utile nel rispetto e compatibilmente con le tempistiche consentite dal vigente rapporto contrattuale. Incarichiamo pertanto Dolomiti Energia S.p.A. di comunicare nostro formale recesso al contratto in essere e conferiamo a Dolomiti Energia S.p.A. mandato irrevocabile a stipulare, in nome proprio e per nostro conto, il contratto per il trasporto e per il dispacciamento dell'energia elettrica rispettivamente con il distributore competente e con Terna S.p.A.

Ragione sociale cliente _____
Giorno _____ Mese _____ Anno _____ Firma del Legale Rappresentante o Delegato _____

NB - La richiesta di recesso dovrà essere compilata anche nel caso in cui il cliente sia attualmente servito dal mercato di tutela con Trenta e desideri passare al libero mercato con Dolomiti Energia

PDP 02 - DATI PUNTO DI PRELIEVO ENERGIA ELETTRICA

Codice POD _____
Indirizzo _____ Num.civico _____
CAP _____ Comune _____ Prov _____

Mercato di provenienza
 Libero Maggiore Tutela Salvaguardia
Potenza Contrattuale _____
Consumo Annuo _____
Livello di tensione _____
Dichiarazione Regime IVA
 Applicazione aliquota ordinaria ex lege
 Applicazione aliquota ridotta ex lege (allegare MOD.CCS-013-04)
 Esente (allegare Dichiarazione d'Intento)
Data decorrenza _____ Distributore _____
 Contratto a scadenza Contratto a recesso Recesso già inviato Ex Fornitore* _____

Delega all'esercizio del diritto di recesso dal contratto di somministrazione di energia elettrica con contestuale conferimento di mandato irrevocabile alla stipula del contratto di trasporto e dispacciamento
La nostra società/il nostro ente intende stipulare con Dolomiti Energia S.p.A., un nuovo contratto di somministrazione di energia elettrica sul mercato libero, pertanto per i punti di prelievo sopra indicati dichiara di recedere dal contratto di fornitura in corso con il succitato fornitore uscente* con conseguente revoca del mandato attribuitogli per la stipula dei contratti di trasporto e dispacciamento dell'energia elettrica e cessazione degli stessi, con termine della fornitura alle ore 24.00 del giorno ___/___/___ o comunque alla prima data utile nel rispetto e compatibilmente con le tempistiche consentite dal vigente rapporto contrattuale. Incarichiamo pertanto Dolomiti Energia S.p.A. di comunicare nostro formale recesso al contratto in essere e conferiamo a Dolomiti Energia S.p.A. mandato irrevocabile a stipulare, in nome proprio e per nostro conto, il contratto per il trasporto e per il dispacciamento dell'energia elettrica rispettivamente con il distributore competente e con Terna S.p.A.

Ragione sociale cliente _____
Giorno _____ Mese _____ Anno _____ Firma del Legale Rappresentante o Delegato _____

NB - La richiesta di recesso dovrà essere compilata anche nel caso in cui il cliente sia attualmente servito dal mercato di tutela con Trenta e desideri passare al libero mercato con Dolomiti Energia

INFORMATIVA IN TEMA DI PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), Dolomiti Energia S.p.A. informa che i dati personali forniti dal CLIENTE o comunque raccolti in dipendenza della Proposta di Contratto, verranno trattati:

- a) per finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto contrattuale (quali la contabilizzazione e fatturazione dei consumi, il recupero di eventuali crediti, l'espletamento degli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi o degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e disposizioni dell'AEEGSI, la gestione dei reclami, ecc.);
- b) per finalità connesse alla tutela del rischio del credito, all'identificazione del CLIENTE e per l'esperimento di informative atte ad accertare la veridicità dei dati forniti e la solvibilità del CLIENTE, anche in corso di rapporto;
- c) per finalità commerciali e di promozione, quali invio di materiale informativo/promozionale e effettuazione di comunicazioni commerciali, di contatti promozionali, di attività di marketing o vendita diretta, e per l'effettuazione di ricerche di mercato circa il grado di soddisfazione della clientela e il grado di qualità dei servizi offerti, il tutto attraverso ogni mezzo di comunicazione (quali posta, email, telefono, sms, etc.), e/o attraverso sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di operatori o del telefax.

Con riferimento ai precedenti punti a) e b), il conferimento dei dati ed il relativo trattamento è condizione necessaria per l'instaurazione del rapporto contrattuale e per la sua corretta gestione, pertanto l'eventuale rifiuto del CLIENTE a fornire tali dati ed a consentire il trattamento comporta l'impossibilità di instaurare il rapporto di fornitura e potrà causare la mancata accettazione della Proposta di Contratto. Con riferimento alle finalità indicate nel precedente punto c), l'autorizzazione al trattamento dei dati è libera e richiede l'esplicito consenso del CLIENTE.

Il trattamento consiste nella registrazione, conservazione, organizzazione, elaborazione, estrazione, utilizzazione e comunicazione dei dati medesimi, che saranno raccolti e registrati in apposite banche dati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi elettronici, secondo principi di correttezza, trasparenza e liceità per le finalità sopra indicate, secondo modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e i diritti dell'interessato ai sensi del d.lgs. 196/2003.

I dati personali raccolti sono trattati dai soggetti di seguito indicati e dal personale dipendente, dai collaboratori o dal personale incaricato da Dolomiti Energia S.p.A. che abbia necessità di averne conoscenza nell'espletamento delle proprie attività e potranno, nel rispetto delle disposizioni vigenti, essere comunicati a società del gruppo societario di cui fa parte Dolomiti Energia S.p.A. (identificabili al sito www.gruppodolomitienergia.it). I dati personali del CLIENTE potranno essere inoltre comunicati a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie: - alle società di distribuzione operanti sul territorio ove sono ubicate le forniture, per lo svolgimento delle attività di propria competenza (es.: attivazione forniture, lettura e verifica degli strumenti di misura); - agli Istituti bancari presso i quali è stato domiciliato l'addebito delle fatture (soggetti che, nei casi previsti, opereranno in qualità di Titolare autonomo del trattamento) per la gestione degli incassi e dei pagamenti; - a soggetti che svolgono attività di recupero crediti; - a soggetti terzi incaricati dell'esecuzione di attività connesse e strumentali al presente trattamento nonché ad enti o soggetti legati a Dolomiti Energia S.p.A. da accordi commerciali quali, a titolo esemplificativo, i soggetti che verificano il grado di soddisfazione della clientela, i soggetti legati a Dolomiti Energia S.p.A. con accordi di collaborazione o convenzione, ecc.; ad autorità, organi di vigilanza e di controllo, organi giudiziari e amministrazioni pubbliche in assolvimento di obblighi normativi; - a soggetti che svolgono attività di promozione e marketing per conto di Dolomiti Energia S.p.A.

Nel solo caso in cui i dati riguardino un esercente attività imprenditoriale o professionale i dati potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attività di gestione di banche dati relative al rischio creditizio, alla solvibilità ed alla puntualità nei pagamenti.

Tutti i soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come Titolari autonomi del trattamento, qualora non siano nominati direttamente da Dolomiti Energia S.p.A. quali Responsabili - esterni - del trattamento. L'elenco completo dei Responsabili del trattamento è disponibile presso l'Ufficio Affari Legali e Protezione dati personali di Dolomiti Energia S.p.A.

La presente informativa, pur relativa ai dati personali conferiti dal CLIENTE mediante la compilazione della Proposta di Contratto, riguarda altresì il conferimento di dati effettuato direttamente dal Cliente per aderire ai servizi online offerti da Dolomiti Energia S.p.A. (quali, ad esempio, il servizio Bollett@ mail), compilando i relativi form, richiamanti espressamente le informazioni essenziali della presente informativa, comunque accessibile in versione integrale sulla pagina web di Dolomiti Energia S.p.A. Ogni richiesta di informazioni inviata a mezzo posta elettronica dal CLIENTE e contenente l'indicazione, di natura facoltativa, esplicita e volontaria di dati personali, comporta l'automatica acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per la risposta, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

I dati saranno trattati da incaricati del Titolare e del Responsabile sotto indicato.

Titolare del trattamento dei dati in questione è Dolomiti Energia S.p.A., con sede a Trento, in via Fersina n. 23, rappresentata dall'Amministratore Delegato.

Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Andrea D'Amico, Dirigente Operativo di Dolomiti Energia S.p.A.

In relazione al trattamento, il CLIENTE potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003, rivolgendosi al responsabile del trattamento. In particolare il CLIENTE potrà richiedere di avere conferma dell'esistenza presso Dolomiti Energia S.p.A. dei dati personali che lo riguardano, di ottenere la messa a disposizione dei dati in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di effettuare l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati stessi nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione alla legge. Il CLIENTE potrà infine opporsi, per motivi legittimi, in tutto o in parte, al trattamento stesso.

Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali

Il CLIENTE, preso atto dell'informativa fornita da Dolomiti Energia S.p.A. ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003, dichiara

di prestare il consenso

al trattamento dei propri dati personali da parte di Dolomiti Energia S.p.A. per le finalità promozionali e di marketing indicate al punto c) dell'informativa



21/07/2017
Giorno _____ Mese _____ Anno _____

Firma del Legale Rappresentante o Delegato

testo è consultabile all'indirizzo internet www.autorita.energia.it.

2) Le PARTI convengono che il deposito cauzionale di cui all'art. 2.9.1 è da ritenersi fruttifero per il CLIENTE, e che esso sarà restituito dal FORNITORE al CLIENTE al momento della cessazione degli effetti del contratto di fornitura.

3) Il CLIENTE si impegna a garantire che detto deposito cauzionale resti in vigore per tutta la durata del CONTRATTO e per i successivi 3 (tre) mesi.

4) Qualora nel corso della fornitura l'importo del deposito cauzionale sia incamerato in tutto o in parte dal FORNITORE, il CLIENTE sarà tenuto a ricostituirlo con la medesima modalità di cui all'art. 2.9.1 entro i successivi trenta giorni, in caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale, il FORNITORE avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, valendo la presente disposizione quale clausola risolutiva espressa.

Art. 2.10. - Accesso al Gruppo di Misura

1) Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il CLIENTE dichiara di autorizzare il DISTRIBUTORE LOCALE e il FORNITORE ad accedere in qualsiasi momento agli impianti per la loro verifica e per la lettura del gruppo di misura e, ove necessario, per la loro sostituzione e/o spostamento.

2) Il CLIENTE è tenuto a consentire al DISTRIBUTORE LOCALE l'accesso anche agli impianti a valle del gruppo di misura qualora il loro funzionamento risultasse interferire con l'esercizio della rete del DISTRIBUTORE LOCALE ed in tutti i casi richiesti dalle competenti autorità.

Art. 2.11. - Manutenzione Gruppo di Misura

1) Le PARTI sono tenute a segnalare tempestivamente, anche in forma scritta se ritenuto necessario, gli eventuali esiti negativi dei tentativi di lettura e qualunque anomalia inerente i gruppi di misura e loro sigillatura e/o integrità.

2) Nel caso in cui, da una eventuale richiesta di verifica del gruppo di misura da parte del CLIENTE, lo stesso risultasse funzionante in modo corretto, gli oneri richiesti dal DISTRIBUTORE LOCALE e/o dal trasportatore saranno a carico del CLIENTE.

Art. 2.12. - Fatturazione - Tempi di Fatturazione - Responsabilità

1) La rilevazione e la fatturazione dell'energia elettrica somministrata ai singoli PDP avrà periodicità mensile ed avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi dei PDP stessi, sempre che tali dati siano noti al FORNITORE.

2) In deroga all'art. 2.12.1, le PARTI concordano che il FORNITORE avrà facoltà di effettuare la fatturazione con periodicità maggiore (di norma bimestrale) qualora i consumi mensili del CLIENTE siano considerati dal FORNITORE, a proprio giudizio, di valore irrisorio e/o qualora i PDP congiuntamente intesi abbiano potenza inferiore o uguale a 16,5 kW.

3) Nel caso in cui il CLIENTE, antecedentemente all'adesione alla presente offerta, risulti servito nell'ambito del mercato di maggior tutela da parte di Trenta, l'adesione comporterà l'invio di una fattura di cessazione del preesistente CONTRATTO.

4) Per il CLIENTE è disponibile, nella sezione Bolletta 2.0 del sito www.dolomitienergia.it, la guida alla lettura dell'offerta di cui all'art.20 dell'Allegato A della delibera ARG/ELT n° 501/14, il cui testo è consultabile sul sito internet www.autorita.energia.it. E' facoltà del CLIENTE richiedere l'emissione della fattura comprensiva degli elementi di dettaglio di cui all'art.11 dell'Allegato A della delibera ARG/ELT n° 501/14 il cui testo è consultabile sul sito internet www.autorita.energia.it.

5) Il FORNITORE potrà utilizzare eventuali propri sistemi di rilevazione e analisi dati ai fini della fatturazione.

6) In assenza della lettura effettiva e dell'autolettura, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dal FORNITORE sulla base dei consumi storici del CLIENTE e/o della quantità e della modalità di consumo dichiarato nel Quadro A1, riservandosi di addebitare al CLIENTE eventuali conguagli.

7) L'autolettura da parte del CLIENTE è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato rispetto ai consumi storici. L'autolettura, se comunicata entro il secondo giorno lavorativo del mese solare, può essere utilizzata ai fini della fatturazione delle competenze del mese precedente.

8) Eventuali errori di determinazione dei dati sui quali viene effettuata la fatturazione, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo a conguagli degli importi erroneamente fatturati senza addebito o accredito di interessi per le PARTI e senza che il CLIENTE possa svolgere nessuna rivendicazione nei confronti del FORNITORE.

CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Le presenti condizioni disciplinano i rapporti in essere tra: il CLIENTE e Dolomiti Energia S.p.A..

Art. 3.1. - Programmazione - Oneri a Carico del CLIENTE

1) Il CLIENTE si impegna a comunicare al FORNITORE, per ciascun PDP, il Programma di Prelievo come definito nel Quadro A1, nei moduli d'integrazione al Quadro A1 o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto nonché a comunicare allo stesso tempestivamente tutte le variazioni del programma superiori al 7%. Il FORNITORE, a seguito di dette variazioni, avrà la facoltà di richiedere modifiche alle condizioni economiche sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

2) Per quanto riguarda il servizio di bilanciamento, qualora il FORNITORE, nell'ambito della gestione del servizio di bilanciamento in prelievo svolto per il CLIENTE, sia assoggettato al pagamento di oneri relativi a penalità previste dalla disciplina in materia di bilanciamenti che eccedano un eventuale limite massimo di tolleranza - attualmente fissato dalla disciplina al 7% - al CLIENTE (con differenziali tra impegnato e prelevato superiori al 7%) verrà fatturato un eventuale corrispettivo unitario, determinato dalla regolazione ai prezzi di mercato e per ogni mese di fornitura, dei saldi tra quantitativi di energia programmata in prelievo e i quantitativi effettivamente prelevati.

3) Il valore mensile del fattore di potenza per ogni PDP non deve essere inferiore a 0,9. Eventuali scostamenti positivi tra il valore 0,9 ed il valore medio mensile del fattore di potenza di ogni singolo PDP saranno a carico del CLIENTE e regolati secondo quanto previsto nella tariffa del DISTRIBUTORE LOCALE come indicato al successivo art. 3.5.

Art. 3.2. - Mandati Trasporto, Dispacciamento Energia Elettrica e Connessione alla Rete Elettrica

1) Ai fini dell'esecuzione del CONTRATTO il FORNITORE provvederà, salvo quanto diversamente indicato nella documentazione d'offerta, a stipulare o a far stipulare, divenendo così utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell'energia, i contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione e di dispacciamento e a porre in essere tutto quanto necessario od opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. Per l'energia elettrica prelevata presso i PDP oggetto del CONTRATTO il CLIENTE, in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, conferisce mandato, ai sensi dell'art. 1705 codice civile, al FORNITORE, o ad altra società da questi designata, per la stipula dei contratti di trasporto, connessione alla rete elettrica, dispacciamento, bilanciamento e - qualora fosse contemplato - per lo scambio dell'energia prelevata e per svolgere tutto quanto necessario per l'espletamento di tale mandato nei rapporti con Terna Spa e con il distributore competente.

2) Il CLIENTE si impegna inoltre, previa richiesta del FORNITORE, a porre in essere tutto quanto eventualmente necessario o opportuno per consentire l'espletamento del mandato conferito, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa a richiesto dai gestori di rete competenti.

3) Qualora successivamente alla richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione i dati relativi all'uso di uno o più siti risultanti al DISTRIBUTORE siano differenti da quelli indicati dal CLIENTE in occasione della conclusione del CONTRATTO, il FORNITORE darà prevalenza al dato dichiarato dal CLIENTE dandone comunque comunicazione al medesimo. Il CLIENTE si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in contratto in relazione all'uso della fornitura, consapevole delle implicazioni di tale dichiarazione ai fini del trattamento fiscale dei consumi di energia elettrica e dell'attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso difforme da quello dichiarato, il FORNITORE potrà riaddebitare al CLIENTE i maggiori corrispettivi, le imposte e le sanzioni da cui sia rimasto onerato. Se i dati relativi alla potenza impegnata ed alla tensione di fornitura che risultano al DISTRIBUTORE LOCALE sono difformi da quelli indicati dal CLIENTE in occasione della conclusione del CONTRATTO, il FORNITORE darà prevalenza al dato risultante al DISTRIBUTORE LOCALE.

Art. 3.3. - Mandati Importazione e Approvvigionamento di Energia Elettrica

1) Il CLIENTE, relativamente ai PDP indicati nel Quadro A1, nei moduli d'integrazione al Quadro A1 o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto, conferisce mandato irrevocabile in via esclusiva per tutta la durata del CONTRATTO al FORNITORE, o a soggetto dallo stesso delegato, affinché partecipi in nome proprio e per conto del CLIENTE all'assegnazione, da parte del GSE, e/o di altro organismo competente di:

- energia elettrica di produzione CIP 6;
- aste e/o gare per:
- l'approvvigionamento di energia elettrica;
- i diritti d'importazione;
- ogni altra procedura avente come oggetto l'assegnazione di energia elettrica a prezzi competitivi promossa da organismi istituzionali e da operatori di settore.

2) In relazione a quanto previsto dall'articolo 3.3.1, il CLIENTE rinuncia, per l'intera durata del contratto, a concorrere in proprio alle predette assegnazioni e si impegna comunque, sin d'ora, a sottoscrivere e fornire al FORNITORE tutta la documentazione eventualmente necessaria.

3) Le PARTI danno atto che, ai fini della determinazione del prezzo di somministrazione, si è tenuto conto della eventuale assegnazione di energia elettrica di produzione CIP6 e/o della eventuale energia elettrica assegnata tramite aste e/o gare e dei diritti di importazione relativamente ai dati riportati nel Quadro A1, nei moduli d'integrazione al Quadro A1 o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto, dal CLIENTE.

Art. 3.4. - Adegamenti Contatore

1) Nel caso in cui presso il PDP non sia installato un contatore digitale orario, la fatturazione sarà di tipo mono-orario secondo la normativa in vigore per il mercato vincolato, salvo specifiche pattuizioni definite negli allegati Tecnico- Economici FE.1.

2) Nel caso in cui presso il PDP sia installato un contatore digitale orario, la fatturazione avverrà a fasce orarie secondo la normativa in vigore per il mercato vincolato, salvo specifiche pattuizioni definite negli allegati Tecnico- Economici FE.1.

3) Nel caso in cui l'installazione del contatore orario avvenga in corso di fornitura, la fatturazione avverrà a fasce orarie secondo la normativa in vigore per il mercato vincolato, dal primo mese successivo alla comunicazione da parte del Distributore al FORNITORE dell'avvenuta installazione e salvo specifiche pattuizioni definite negli allegati Tecnico- Economici FE.1.

4) Qualora avvenga tale sostituzione, il CLIENTE è tenuto ad inviare tempestivamente al FORNITORE la documentazione rilasciata dal DISTRIBUTORE LOCALE.

Art. 3.5. - Servizi di Distribuzione

1) Il FORNITORE applica le opzioni tariffarie di distribuzione previste dall'AEEGIS come da delibera AEEGSI n. 348/07 e successive modifiche e/o integrazioni, il cui testo è consultabile sul sito internet www.autorita.energia.it.

Art. 3.6. - Prezzi e Condizioni Commerciali

1) I prezzi, le condizioni commerciali e la durata minima della validità delle stesse applicate dal FORNITORE per la fornitura di energia elettrica oggetto del presente CONTRATTO sono stabiliti nell'allegato Tecnico-Economico FE.1.

2) In costanza di rapporto e dopo il decorso di tre mesi dalla conclusione del contratto, il FORNITORE avrà la facoltà di verificare il possesso da parte del CLIENTE dei requisiti eventualmente prescritti nell'allegato Tecnico-Economico FE.1 quali condizioni per l'adesione ad un'offerta commerciale. Nel caso di riscontrata carenza dei prescritti requisiti il FORNITORE avrà facoltà di applicare, con effetto dalla data di ricezione, le condizioni economiche previste dall'Autorità per la specifica tipologia di cliente, procedendo al ricalcolo dei corrispettivi dovuti dal CLIENTE.

3) Trascorso il lasso temporale di cui all'articolo 3.6.1, il FORNITORE si riserva la facoltà di comunicare al CLIENTE, con un preavviso non inferiore ai 3 (tre) mesi e con apposita informativa diversa dalla fattura, le nuove condizioni economiche di fornitura e la durata minima di validità delle stesse.

4) Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 3.6.3, il CLIENTE potrà recedere dal CONTRATTO inviandone comunicazione al FORNITORE a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata con effetto allo scadere dei 60 (sessanta) giorni dalla ricezione da parte del CLIENTE della proposta e comunque non prima dello scadere del periodo di applicabilità in corso. In mancanza di proposta da parte del FORNITORE, le condizioni economiche applicate si intendono prorogate finché il FORNITORE non procederà ad aggiornarle inviandone comunicazione al CLIENTE indicandone anche il nuovo periodo di applicabilità. Il FORNITORE si impegna a riportare il testo completo della nuova versione delle clausole modificate, nonché la spiegazione in modo chiaro del contenuto e gli effetti della modifica. In assenza di recesso si intenderanno accettate dal CLIENTE le nuove condizioni economiche.

5) In caso di non accettazione delle modifiche, il FORNITORE avrà la facoltà di recedere dal CONTRATTO dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

6) In occasione della scadenza di ciascun periodo di applicabilità delle condizioni economiche, il FORNITORE si riserva eventualmente di chiedere al CLIENTE di adeguare le garanzie di pagamento. E' facoltà del CLIENTE aderire ad eventuali ed ulteriori opzioni che il FORNITORE proponga nel futuro legate alla presente offerta, con efficacia dell'adesione del CLIENTE alla prima data utile.

7) Il FORNITORE si riserva la facoltà di applicare al CLIENTE eventuali:

- maggiorazioni od oneri derivanti dalla applicazione della Direttiva CEE 2003/87/CE, e successive modifiche, in materia di emissioni di CO₂;
- variazioni degli oneri di dispacciamento risultanti dal mercato libero

rispetto a quelli determinati nel mercato vincolato;

- tributi ambientali sotto qualunque forma addebitati;
- corrispettivi applicati all'energia prelevata per tenere conto degli oneri conseguenti all'applicazione del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 art. 11 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetti oneri per certificati verdi). Tale corrispettivo sarà calcolato moltiplicando una percentuale pari alla quota d'obbligo imposta al FORNITORE per il prezzo di riferimento dei certificati verdi definiti dal GSE, esclusivo di eventuali oneri di transazione. Restano fermi gli altri corrispettivi contrattualmente previsti.

Art. 3.7. - Rilevazione dei Consumi

1) Qualora il DISTRIBUTORE LOCALE non renda disponibili al FORNITORE i dati di consumo del CLIENTE, in tempi compatibili con la data di fatturazione, il FORNITORE si riserva la facoltà di fatturare in acconto sulla base di consumi previsionali. Successivamente il FORNITORE effettuerà gli eventuali conguagli con i dati certificati del DISTRIBUTORE LOCALE.

CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI Dolomiti Energia S.p.A.

Art. 4.1. - Oggetto del CONTRATTO

1) Con l'efficacia del presente CONTRATTO, il FORNITORE si impegna ad erogare i servizi sottoscritti dal CLIENTE presso i PDP riportati nel Quadro A1, nei moduli d'integrazione al Quadro A1 o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto.

Art. 4.2. - MARCHIO 100% ENERGIA PULITA

1) Il marchio "100% Energia Pulita", di seguito identificato come MARCHIO, identifica la provenienza dell'energia elettrica da una fonte rinnovabile in base alle definizioni previste nelle vigenti disposizioni di legge.

2) Il MARCHIO può essere utilizzato per i PDP del CLIENTE che consumano energia che rispetti i requisiti stabiliti all'interno del presente documento e negli allegati FE.1 e FA.1.

3) Le modalità Tecnico-Economiche per l'utilizzo del MARCHIO sono riportate negli Allegati FE.1 e FA.1.

Art. 4.3. - Utilizzo del MARCHIO

1) Il MARCHIO può essere utilizzato esclusivamente dai PDP riportati nel Quadro A1, nei moduli d'integrazione al Quadro A1 o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto, dal CLIENTE e può essere applicato:

- sugli edifici ospitati tali PDP;
- sui prodotti realizzati sulle linee di produzione afferenti ai medesimi PDP;
- sul materiale pubblicitario e promozionale relativo ai prodotti realizzati nei medesimi PDP;
- sul materiale componente l'immagine aziendale e relativo ai prodotti realizzati nei medesimi PDP;
- sul sito web, social media ed altri mezzi di comunicazione utilizzati dall'azienda CLIENTE.

2) L'elenco di cui all'art. 4.3.1 deve ritenersi tassativo, ogni altro uso improprio del MARCHIO sarà tutelato dal FORNITORE. Il CLIENTE non potrà concedere a terzi l'uso del MARCHIO, in qualunque forma.

3) L'apposizione del MARCHIO in pubblicità e in lanci promozionali non deve indurre in errore i destinatari del messaggio sul significato del MARCHIO.

4) Il CLIENTE si impegna fin d'ora ad utilizzare il MARCHIO secondo quanto riportato nei documenti denominati "Disciplinare e regolamento d'uso del marchio 100% energia pulita" e "Linee guida per eco comunicare - vademecum per il corretto utilizzo del marchio 100% energia pulita", che saranno consultabili dal CLIENTE, in formato digitale, in seguito all'attivazione della fornitura.

5) Il FORNITORE si riserva la facoltà di poter effettuare visite ispettive nelle unità produttive del CLIENTE al solo scopo di verificare il corretto utilizzo del MARCHIO, all'uso il CLIENTE presta sin d'ora il suo completo consenso.

6) Le parti convengono che, al termine di efficacia del CONTRATTO a qualsiasi altra causa dovuta, cesserà immediatamente anche il diritto del CLIENTE di utilizzare la cessazione del rapporto contrattuale tutto il materiale sul quale è riprodotto il MARCHIO dovrà essere distrutto dal CLIENTE o comunque restituito al FORNITORE. In caso di violazione del presente obbligo da parte del CLIENTE, quest'ultimo dovrà corrispondere al FORNITORE una penale pari a 2 €/MWh sul volume dei prelievi attesi di energia dell'anno in corso per ogni violazione riscontrata, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 4.4. - Revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del MARCHIO

1) L'autorizzazione all'uso del MARCHIO viene revocata:

- in caso di risoluzione del CONTRATTO;
- in violazione delle condizioni contrattuali riportate nell'art.4.3.

2) La revoca dell'autorizzazione comporta il divieto di utilizzo del MARCHIO da parte del CLIENTE e l'eliminazione, a carico del CLIENTE, di ogni riferimento al MARCHIO dalla corrispondenza, dai cataloghi, dall'immagine aziendale e dalla pubblicità in genere.

Art. 4.5. - Adesione agevolata ad altri servizi Dolomiti Energia S.p.A.

1) Con la sottoscrizione di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale o con la sottoscrizione di un contratto di servizio con il FORNITORE Dolomiti Energia S.p.A., il CLIENTE potrà acquistare eventuali ulteriori servizi offerti dal FORNITORE a condizioni agevolate.

DEFINIZIONI

AEEGIS: Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, organismo indipendente che svolge funzioni di regolazione e controllo dei servizi pubblici nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale.

CODICE DEL CONSUMO: indica il D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, intitolato "Codice del Consumo".

CLIENTE: persona fisica, impresa individuale, persona giuridica, ente o pubblica amministrazione, in qualunque forma costituito, che acquista ed utilizza Energia Elettrica e/o Servizi per proprio consumo;

CLIENTE IDONEO: nel settore dell'energia elettrica è definito dalla delibera n° 107/04 dell'AEEGIS e successive modifiche o integrazioni.

CONTRATTO: il contratto di fornitura di energia elettrica concluso dal CLIENTE con Dolomiti Energia S.p.A..

DISTRIBUTORE LOCALE: persona fisica o giuridica che fornisce il servizio di distribuzione del gas naturale e/o dell'energia elettrica attraverso reti locali.

FORNITORE: Dolomiti Energia S.p.A. (con sede in Via Fersina n. 23, 38123 - Trento), società attiva quale grossista di energia elettrica ai sensi del D.Lgs. n. 79/99, autorizzata ad effettuare attività di vendita di gas naturale a clienti finali nel territorio italiano ai sensi degli art. 17, 18 e 22 del D.L. n. 164/2000. GSE: Gestore Servizi Energetici S.p.A.

MARCHIO: il marchio "100% Energia Pulita".

PARTI: il CLIENTE e il FORNITORE, qualora congiuntamente intesi.

PDP: punto di prelievo, inteso come luogo fisico dotato di un apposito misuratore fiscale a cui vengono applicate le condizioni contrattuali generali di fornitura. Le caratteristiche dei punti di prelievo sono descritte nel Quadro A1, nei moduli d'integrazione al Quadro A1 o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto.

2) Le imposte gravanti sui consumi di energia elettrica a carico del CLIENTE, saranno esposte in fattura in voce separata.

3) L'applicazione di un trattamento fiscale agevolato (rispetto all'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria) verrà effettuata dal FORNITORE sulla base di un'apposita istanza, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate dal CLIENTE, riportanti tutti gli elementi necessari all'applicazione del regime fiscale richiesto. In assenza di produzione dei predetti documenti verrà applicata l'aliquota IVA nella misura ordinaria, fatto salvo quanto stabilito qui di seguito. In mancanza di diversa comunicazione del CLIENTE, il FORNITORE considererà valide, ai fini della corretta applicazione delle imposte, l'istanza, le dichiarazioni e la documentazione, riferite al medesimo PDP, già ritenute valide nell'ambito di un precedente contratto di somministrazione di energia elettrica tra le PARTI, a condizione che, successivamente a quest'ultimo, si siano susseguiti tra le PARTI, senza soluzione di continuità, contratti di somministrazione e non siano intervenute modifiche normative e/o interpretative, che ne rendano necessaria l'integrazione o la modificazione.

Il CLIENTE assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e terrà indenne il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione dal CLIENTE stesso consegnate al FORNITORE. Qualora dovessero emergere realtà differenti rispetto a quanto risultante dall'istanza, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal CLIENTE al FORNITORE, saranno poste a carico del CLIENTE stesso le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il FORNITORE fosse tenuto a pagare all'Amministrazione Finanziaria.

Sarà cura del CLIENTE fornire tempestivamente l'aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti l'impiego dell'energia elettrica, la destinazione d'uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Ogni rimborso dal FORNITORE al CLIENTE di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto dal FORNITORE all'Amministrazione Finanziaria, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui il FORNITORE potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria.

4) Tasse o imposte che venissero successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno assunte a carico del CLIENTE secondo quanto disporranno le relative previsioni di legge.

5) Salvo diverse disposizioni di legge, regolamenti e/o previa esplicita dichiarazione del CLIENTE, il FORNITORE effettua le dichiarazioni agli Uffici delle Dogane competenti ed esegue i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge.

6) Il CLIENTE si impegna a tenere indenne e manlevato il FORNITORE da ogni responsabilità nei riguardi dell'Erario derivante da un diverso impiego dell'energia elettrica fornita rispetto a quanto dichiarato nel contratto.

7) La spedizione delle fatture e di eventuali altri documenti contabili avvenuta attraverso posta elettronica, nel rispetto dell'ambiente, secondo quanto definito dal decreto legislativo n°52/2004, non comporta nessun onere per il CLIENTE. Diversamente, il FORNITORE addebiterà al CLIENTE i costi di spedizione postale sostituiti.

Art. 1.14 - Pagamenti Corrispettivi e Rateizzazione

1) Il pagamento delle fatture deve essere effettuato entro il termine indicato in fattura e dovrà avvenire con le modalità indicate negli allegati Tecnico-Economico FE_1 e FA_1.

2) Le fatture saranno recapitate nel luogo di fornitura o presso il diverso indirizzo indicato dal CLIENTE, recando indicazione dei termini di pagamento stabiliti in conformità a quanto previsto nell'allegato Tecnico-Economico FE_1, che sono da intendersi come tassativi. Il pagamento delle fatture dovrà avvenire tramite procedura di domiciliazione bancaria o postale. Qualora entro 3 (tre) mesi dalla data di ricezione il CLIENTE non attivi la modalità di pagamento prescritta nell'allegato Tecnico-Economico FE_1 come condizione per l'accesso a determinate offerte commerciali, il FORNITORE avrà facoltà di comunicare al CLIENTE la riscontrata carenza dei requisiti previsti e poter usufruire dell'offerta ed applicare, con effetto dalla data di ricezione, le condizioni economiche di fornitura prescritte per la specifica tipologia di CLIENTE dell'Autorità, procedendo al ricalcolo dei corrispettivi dovuti dal CLIENTE.

3) Il CLIENTE avente i requisiti per accedere alla maggior tutela avrà la facoltà di richiedere al FORNITORE la rateizzazione dei somme dovute per la fornitura di energia elettrica secondo le modalità e i criteri previsti all'art. 13-bis del TIV (Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07) approvato con deliberazione dell'AEEGSI 09 luglio 2012, 301/2012/R/EEI, come successivamente modificato e integrato il cui testo è consultabile all'indirizzo internet www.autorita.energia.it.

4) In caso di ritardo pagamento delle fatture, sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo pari a 1/365, il FORNITORE si riserva di applicare gli interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati ad un tasso pari al saggio d'interesse di periodo previsto dal D.Lgs. n.231/2002. In caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra saranno individuati criteri alternativi equivalenti. Eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di diffidare o sospendere i pagamenti.

5) Il CLIENTE effettuerà i pagamenti attraverso soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento all'interno dell'Unione Europea. Il FORNITORE è abilitato a non accettare i pagamenti provenienti da soggetti privi di tali requisiti; nell'ipotesi in cui il CLIENTE non risultasse in grado di rispettare le suddette prescrizioni, egli dovrà dare informativa scritta al FORNITORE, indicando le ragioni e le soluzioni prospettate, che saranno valutate dal FORNITORE, che resterà comunque libero di non aderirvi.

Art. 1.15 - Clausola solve et repete - Divieto di opporre eccezioni alla richiesta di pagamento

1) In nessun caso il pagamento potrà essere sospeso, differito o ridotto dal CLIENTE, neppure in caso di contestazione, né potrà essere compensato con eventuali crediti che il CLIENTE vanta nei confronti del FORNITORE, anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le PARTI. La presente disposizione non troverà applicazione nel periodo in cui risulti pendente il reclamo proposto dal CLIENTE per denunciare una doppia fatturazione, limitatamente agli importi oggetto di contestazione.

Art. 1.16 - Sospensione della Fornitura - Morosità

1) In tutti i casi di morosità del CLIENTE nei confronti del FORNITORE, è facoltà del FORNITORE stesso, decorsi giorni dieci dalla scadenza del termine di pagamento indicato nei documenti di fatturazione, di attivare le procedure previste in caso di morosità del CLIENTE, secondo quanto di seguito previsto.

2) Il FORNITORE provvederà a costituire in mora il CLIENTE mediante invio di una comunicazione a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), intimandogli di provvedere al pagamento entro un termine comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall'invio al CLIENTE della raccomandata A/R, oppure a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte del FORNITORE, della ricevuta di avvenuta consegna al CLIENTE della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure, nel caso in cui il FORNITORE non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata A/R, del termine, comunque non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora. Decorso il termine per

provvedere al pagamento, in caso di persistenza del mancato pagamento da parte del CLIENTE, verrà richiesta la sospensione della fornitura. Prima della sospensione della fornitura, qualora il CLIENTE sia connesso in bassa tensione e assistano le condizioni tecniche del misuratore, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del CLIENTE, verrà effettuata la sospensione della fornitura. In caso di costituzione in mora, il CLIENTE dovrà comunicare al FORNITORE l'avvenuto pagamento degli insoluti, effettuato con bonifico bancario, attraverso l'invio di un fax al nr 0461 362447 o di una email all'indirizzo credit@dolomitienergia.it o di una PEC all'indirizzo credit@cert.dolomitienergia.it contenente data di pagamento, importo pagato, riferimento documenti saldati, valuta al beneficiario, banca del beneficiario, banca del debitore, nr. C.R.O. dell'operazione, copia della contabile bancaria. Non saranno accettati dal FORNITORE pagamenti diversi dal bonifico bancario.

3) In caso di morosità del CLIENTE, il FORNITORE avrà diritto di richiedere all'impresa distributrice la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo CLIENTE, qualora sia decorso un termine comunque non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento di cui al precedente paragrafo. Il FORNITORE avrà diritto di richiedere al CLIENTE il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'AEEGSI. In tutti i casi di sospensione e/o risoluzione della fornitura, anche se relativi solo ad uno o più siti, è fatto salvo il diritto del FORNITORE di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all'art. 7-bis dell'Allegato A alla del. AEEGSI n° 156/07 (il cui testo è consultabile sul sito internet www.autorita.energia.it), fermo restando il risarcimento del maggior danno.

In caso di mancato rispetto da parte del FORNITORE della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al CLIENTE spetterà il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico dell'importo come indicato all'interno degli allegati Tecnico-Economici (FE_1, FA_1) e disponibile altresì nel sito internet www.dolomitienergia.it.

Art. 1.17 - Richiesta Dati Catastali

1) Ai fini dell'applicazione dell'Art.1 Comma 333 della Legge 311 del 30.12.2004 (Legge Finanziaria 2005), il FORNITORE richiederà al CLIENTE, per ogni punto di prelievo presso cui è attivata la fornitura di energia elettrica i dati catastali identificativi dell'immobile che saranno trasmessi all'Anagrafe Tributaria.

2) La mancata comunicazione da parte del CLIENTE dei dati richiesti potrà formare oggetto di segnalazione all'Anagrafe Tributaria.

3) Per ogni chiarimento consultare l'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it

Art. 1.18 - Responsabilità amministrativa

1) Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente CONTRATTO, il CLIENTE dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza, impegnandosi a rispettarlo, del contenuto del documento "Modello 231" elaborato dal FORNITORE, consultabile al sito Internet www.dolomitienergia.it in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal "Modello 231", il FORNITORE si riserva la facoltà di applicare una sanzione per le violazioni rilevate e/o di risolvere il CONTRATTO.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Le presenti condizioni si applicano a tutte le forniture di energia elettrica. Le presenti condizioni disciplinano i rapporti in essere tra: il CLIENTE e Dolomiti Energia S.p.A.

Art. 2.1 - Oggetto del CONTRATTO

1) Con la conclusione del CONTRATTO, il FORNITORE si impegna a somministrare al CLIENTE, che si impegna a ritrarre, presso i PDP riportati nel quadro A1, nei modi di integrazione al Quadro A1 o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto, dal CLIENTE, l'energia elettrica necessaria a soddisfare per tutta la durata del presente contratto l'intero fabbisogno degli stessi.

2) Gli aspetti tecnici concernenti il prelievo dell'energia elettrica, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati dalla normativa vigente e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti autorità per la disciplina dell'uso delle reti ed attendono ai rapporti fra il CLIENTE ed il DISTRIBUTORE LOCALE o il trasportatore al quale ciascun PDP è collegato.

Art. 2.2 - Caratteristiche del CLIENTE

1) I PDP del CLIENTE, oggetto del presente CONTRATTO, risultano già adeguatamente collegati alla rete di trasmissione nazionale e/o a quella di distribuzione locale. Qualora non fossero adeguatamente collegate alla rete, il FORNITORE si riserva la possibilità di non dar corso al contratto di fornitura oppure a dare esecuzione al contratto solo in seguito all'attivazione da parte dei distributori competenti del servizio di trasmissione e distribuzione ed all'eventuale completamento dei lavori necessari per attivare la fornitura (allaccio).

2) Sono a carico del CLIENTE i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti tecnici che si rendessero necessari per l'avvio e l'esercizio della fornitura.

3) Il CLIENTE dichiara di non avere obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di somministrazione, trasporto, disaccoppiamento o altre obbligazioni nei confronti del Distributore, del trasportatore o di terzi.

Art. 2.3 - Responsabilità del FORNITORE

1) Il FORNITORE non risponde dei danni di qualsiasi natura causati dall'energia elettrica somministrata, essendo lo stesso FORNITORE, persona giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di trasmissione, di distribuzione e/o trasporto.

2) In ogni caso, qualunque danno o pregiudizio eventualmente patito dal CLIENTE che sia derivato direttamente o indirettamente da attività del DISTRIBUTORE LOCALE o di terzi non sarà ascrivibile al FORNITORE, neppure a titolo di responsabilità indiretta od oggettiva o altre obbligazioni nei confronti del DISTRIBUTORE LOCALE, del trasportatore o di terzi.

3) Il CLIENTE, sotto la propria responsabilità, dichiara di disporre della documentazione comprovante che, alla data di inizio erogazione di energia elettrica, da parte del FORNITORE, saranno validamente risolti i contratti di somministrazione stipulati tra il CLIENTE e il FORNITORE uscente. Il CLIENTE manleva pertanto il FORNITORE da ogni responsabilità e/o incombenza per eventuali contestazioni da parte dei fornitori uscenti.

4) Il FORNITORE non assume alcun tipo di impegno in ordine ad eventuali oneri connessi ad un recesso anticipato da parte del CLIENTE dal contratto di fornitura di energia elettrica con il precedente fornitore. Sono posti a carico del CLIENTE gli eventuali corrispettivi che il DISTRIBUTORE LOCALE e/o il GSE e/o il trasportatore dovessero richiedere al FORNITORE a seguito della sospensione o della risoluzione del CONTRATTO.

5) Le interruzioni o limitazioni della fornitura, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, ad esigenze di servizio o disposte dalla competente autorità come pure le violazioni tecniche di fornitura dovute a cause accidentali, non danno luogo a riduzione dei corrispettivi, a risarcimento da parte del FORNITORE o a risoluzione del contratto.

Art. 2.4 - Utilizzo della Fornitura

1) L'energia elettrica non può essere utilizzata in località e per usi diversi da quelli previsti dal CONTRATTO, né ceduta sotto qualsiasi forma a terzi.

2) Il FORNITORE avrà la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, in caso di prelievo fraudolento dell'energia elettrica da parte

del CLIENTE in danno del FORNITORE e/o del DISTRIBUTORE LOCALE e/o del trasportatore nazionale. In tal caso il CLIENTE è tenuto a corrispondere immediatamente al FORNITORE l'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti, e a risarcire ogni danno ulteriore danni.

Art. 2.5 - Inserimento automatico di Regolamentazioni Tecniche e di Clausole Vegetali

1) Il presente CONTRATTO si intenderà automaticamente modificato o integrato mediante l'inserimento di clausole negoziate e regolamentazioni tecniche che venissero obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubblica autorità o di altri soggetti competenti.

2) Parimenti si intendono implicitamente abrogate le clausole del presente CONTRATTO che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente punto 2.5.1..

3) Qualora i contenuti imposti dai provvedimenti di cui ai precedenti punti 2.5.1. e 2.5.2., non siano suscettibili di inserimento automatico nel presente CONTRATTO, le PARTI provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra.

Art. 2.6 - Modifica della Normativa, dei Parametri Tecnici e/o delle Condizioni Economiche contrattuali

1) Qualora per effetto delle delibere emanate dall'AEEGSI e/o a seguito di ulteriori provvedimenti che potranno essere emanati dalle autorità competenti che dovessero apportare delle modifiche alla normativa vigente e/o a seguito di straordinari eventi socio-politici, finanziari ed economici (a titolo esemplificativo: attentati terroristici, black-out generalizzati, embarghi, interruzione dei flussi d'approvvigionamento, repentine oscillazioni delle quotazioni di materie prime), che dovessero comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche e/o giuridiche in base alle quali il FORNITORE si è impegnato a stipulare il CONTRATTO, il FORNITORE provvederà a negoziare con il CLIENTE nuove condizioni sul presupposto di un equo contenimento dei rispettivi interessi entro 30 giorni dal verificarsi dei suddetti provvedimenti/accadimenti.

2) Il mancato accordo circa le nuove condizioni applicabili abiliterà il FORNITORE a recedere dal CONTRATTO, dandone comunicazione al CLIENTE mediante lettera raccomandata A/R ovvero PEC con un preavviso di almeno 90 giorni.

3) Le condizioni tecniche ed economiche applicate alla fornitura ed il relativo periodo di validità sono indicati nelle Condizioni Tecniche Economiche applicabili al CLIENTE. Allo scadere del periodo di validità previsto dalle Condizioni Tecniche Economiche il FORNITORE potrà continuare ad applicare le previsioni delle Condizioni Tecniche Economiche scadute, con facoltà di comunicare in qualsiasi momento al CLIENTE in forma scritta, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 13 del Codice di Condotta Commerciale di cui alla Delibera dell'AEEGSI ARG/com 104/10 (Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali, il cui testo è consultabile sul sito www.autorita.energia.it), le nuove condizioni contrattuali e/o i nuovi corrispettivi e parametri di calcolo dei corrispettivi di fornitura applicabili e il relativo periodo di validità (qualora ciò risulti consentito dalle disposizioni vigenti), la comunicazione delle nuove condizioni potrà essere eseguita anche con nota in fattura).

4) In mancanza di comunicazioni da parte del CLIENTE da inviarsi tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata che dovrà pervenire al FORNITORE almeno 30 (trenta) giorni prima del previsto termine di scadenza delle Condizioni Tecniche Economiche in corso di validità, le nuove Condizioni Tecniche Economiche ed i relativi corrispettivi si intenderanno automaticamente accettati dal CLIENTE.

5) In caso di mancata accettazione delle modifiche unilaterali comunicate dal FORNITORE al CLIENTE potrà recedere dal CONTRATTO, facendo pervenire la comunicazione di recesso con raccomandata A/R o posta elettronica certificata che dovrà pervenire al FORNITORE almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza delle condizioni economiche in corso di validità. Il recesso avrà pertanto effetto allo scadere del periodo di validità del prezzo dell'energia elettrica in precedenza convenuto o unilateralmente definito dal FORNITORE ai sensi dell'art. 13.1 del Codice di Condotta Commerciale di cui alla Delibera dell'AEEGSI n.ARG/com 104/10, il cui testo è consultabile sul sito internet www.autorita.energia.it.

Art. 2.7 - Garanzie

1) Qualora non sia presente o sia revocata la domiciliazione bancaria e/o postale per il pagamento delle fatture, il FORNITORE si riserva la facoltà di richiedere al CLIENTE il versamento, con addebito sulla prima fattura emessa, di un importo a titolo di deposito cauzionale di ammontare commisurato al consumo effettuato nell'anno precedente a quello di applicazione ovvero al consumo ipotizzabile in ragione del profilo attribuito al Cliente.

2) Le PARTI convengono che il deposito cauzionale di cui all'art. 2.7.1 è da ritenersi fruttifero per il CLIENTE, e che esso sarà restituito dal FORNITORE al CLIENTE, maggiorato degli interessi legali maturati, entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di fornitura, ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla data di attivazione della domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti.

3) Il CLIENTE si impegna a garantire che detto deposito cauzionale resti in vigore per tutta la durata del CONTRATTO.

4) Qualora corso della fornitura l'importo del deposito cauzionale la garanzia sia incamerato in tutto o in parte dal FORNITORE, il CLIENTE sarà tenuto a riscuotirlo con la medesima modalità di cui all'art. 2.7.1 entro i successivi trenta giorni; in caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale, il FORNITORE avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Art. 2.8 - Garanzia Fideiussoria

1) Il CLIENTE si impegna a rilasciare in favore del FORNITORE una garanzia fideiussoria bancaria (emessa da soggetto gradito al FORNITORE, il cui testo dovrà essere preventivamente approvato da quest'ultimo) contenente la clausola di pagamento "a prima richiesta", con esplicita esclusione della facoltà di opporre eccezioni, entro l'ultimo giorno lavorativo del secondo mese antecedente la data di decorrenza della fornitura. La fideiussione dovrà garantire il pagamento di un importo commisurato ai consumi del CLIENTE, come precisato nelle Condizioni Tecniche Economiche, e dovrà avere una durata pari alla durata del CONTRATTO maggiorata di 3 (tre) mesi e dovrà essere tale da consentire, in caso di inadempimento del cliente, l'incasso da parte del FORNITORE degli importi garantiti mediante semplice richiesta di quest'ultimo, rimossa ogni eccezione, e senza obbligo di preventiva escussione del CLIENTE.

2) Il CLIENTE si impegna a garantire che la fideiussione rilasciata ai sensi dell'art. 2.8.1 resti in vigore per tutta la durata del CONTRATTO e per i successivi 3 (tre) mesi.

3) In caso di escussione da parte del FORNITORE di detta garanzia fideiussoria, il CLIENTE provvederà entro 30 (trenta) giorni a ripristinare la garanzia, così da assicurare al FORNITORE la disponibilità di una garanzia conforme a quanto previsto all'art. 2.8.1. L'inadempimento di tale obbligo entro il termine su indicato, o la violazione dell'obbligo indicato al punto 2.8.2, abiliterà il FORNITORE a dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, valendo la presente previsione quale clausola risolutiva espresa.

Art. 2.9 - Deposito Cauzionale

1) Il FORNITORE si riserva la facoltà di richiedere al CLIENTE il versamento, con addebito sulla prima fattura emessa, di un importo a titolo di deposito cauzionale in misura pari a quanto previsto per i clienti domestici all'art. 16 della delibera AEEGSI n. 200/99 ("Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481") e successive modifiche ed integrazioni, il cui

CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI

Le seguenti condizioni contrattuali disciplinano i rapporti in essere tra il cliente che ha sottoscritto la PROPOSTA DI CONTRATTO e Dolomiti Energia S.p.A.

Le condizioni generali sono parte integrante di tutti i contratti di Dolomiti Energia S.p.A. riguardanti la fornitura di energia elettrica, gas e servizi ambientali. Delle presenti condizioni fanno parte integrante le premesse e le definizioni.

In seguito Doloriti Energia S.p.A. sarà denominato "FORNITORE" e il cliente che ha sottoscritto il CONTRATTO "CLIENTE". In caso di riferimento congiunto, il FORNITORE ed il CLIENTE saranno denominati "PARTI" e singolarmente "PARTE".

Art. 1.1 - Proposta e Conclusione del Contratto - Diritto di ripensamento
1) IL CLIENTE richiede al FORNITORE la conclusione di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o Servizi mediante la sottoscrizione della PROPOSTA DI CONTRATTO.

2) IL CLIENTE ha facoltà di effettuare la PROPOSTA DI CONTRATTO anche via fax o attraverso supporto telematico.

3) Salvo patto contrario, la PROPOSTA DI CONTRATTO del CLIENTE viene valutata dal FORNITORE, in relazione alle caratteristiche del proponente.

4) Qualora ricorrano i presupposti per l'accettazione, il FORNITORE provvederà a notificare il CLIENTE dell'avvenuta conclusione del CONTRATTO che diverrà efficace (i) dalla data di ricezione da parte del CLIENTE del documento e/o della comunicazione di attivazione; oppure (ii) dal momento in cui il FORNITORE avrà posto in essere un comportamento concludente nei confronti del CLIENTE.

5) La conclusione del CONTRATTO annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le PARTI avente lo stesso oggetto contrattuale.

6) Qualora la proposta di CONTRATTO sia sottoscritta dal CLIENTE in un luogo diverso dai locali commerciali del FORNITORE, il CLIENTE può recedere dal CONTRATTO senza oneri entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto.

Art. 1.2 - Forza Maggiore

1) IL FORNITORE non sarà responsabile per qualsiasi inadempienza del CONTRATTO dovuta a cause di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa estranea alla propria attività.

2) Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non esaustiva:

- leggi, regolamenti o disposizioni di enti che esercitano una forma di controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO;

- provvedimenti di pubbliche autorità che rendano al FORNITORE, in tutto o in parte, impossibile l'adempimento degli obblighi posti a suo carico; - scioperi a carattere nazionale e/o di categoria e/o altri eventi comunque indipendenti dalla volontà delle PARTI.

3) Qualora uno dei casi di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una PARTE, la stessa ne darà comunicazione all'altra entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'avvenuta, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione totale o parziale e la natura del caso di forza maggiore.

Art. 1.3 - Qualità dei Servizi - Limitazione Responsabilità Fornitore

1) Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il CLIENTE accetta che il servizio di assistenza alla fornitura e, in generale, i servizi oggetto del CONTRATTO siano erogati dal FORNITORE e con le modalità tecniche che lo stesso, a suo insindacabile giudizio, ritiene più idonee ed opportune.

2) Il FORNITORE si riserva di affidare, in tutto o in parte, anche nel corso del presente CONTRATTO, l'esecuzione della propria prestazione ad operatori da esso autorizzati.

3) Il FORNITORE declina ogni responsabilità per danni subiti dal CLIENTE qualora questi utilizzi in modo erroneo i servizi e/o gli apparati resi disponibili dal FORNITORE e/o non si attenga alle indicazioni ed alle istruzioni eventualmente rese dal FORNITORE.

Art. 1.4 - Riservatezza

1) Durante il periodo di durata del CONTRATTO, ciascuna PARTE si impegna a non divulgare a terzi informazioni relative al CONTRATTO stesso, se non con espresso consenso dell'altra, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del presente CONTRATTO.

2) E' in ogni caso facoltà del FORNITORE menzionare il CLIENTE, l'area merceologica e territoriale in cui lo stesso opera nella pubblicità e/o a fini promozionali.

3) Il CLIENTE potrà rendere noto a terzi che la somministrazione di energia elettrica è effettuata dal FORNITORE, mantenendo però riservati i particolari tecnici, economici e commerciali relativi alla stessa.

Art. 1.5 - Comunicazioni e Reclami

1) Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il CONTRATTO devono essere trasmesse per iscritto. In particolare il CLIENTE dovrà inoltrare le comunicazioni per iscritto (indicando il conto contrattuale o codice POD relativi alla fornitura) all'indirizzo Dolomiti Energia S.p.A., Via Fersina n. 23, 38123 - Trento oppure a mezzo fax al numero 0461/362332, o via email all'indirizzo info.commerciale@dolomitienergia.it o via posta elettronica certificata all'indirizzo info.commerciale@cert.dolomitienergia.it.

2) Deve altresì essere trasmessa per iscritto al FORNITORE entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente il Punto Di Prelievo (PDP).

3) Il CLIENTE dovrà comunicare tempestivamente al FORNITORE ogni variazione dell'indirizzo, compreso quello di posta elettronica, dichiarato alla data di sottoscrizione del CONTRATTO.

4) In ogni caso e in ogni momento il CLIENTE può inviare al FORNITORE un reclamo per iscritto (indicando il conto contrattuale o codice POD relativi alla fornitura), anche mediante il modulo predisposto dal FORNITORE stesso e reperibile sul sito www.dolomitienergia.it. Il reclamo andrà inoltrato: all'indirizzo Dolomiti Energia S.p.A. Via Fersina 23 - 38123 Trento oppure a mezzo fax al numero 0461/362332, o via email all'indirizzo info.commerciale@dolomitienergia.it o via posta elettronica certificata all'indirizzo info.commerciale@cert.dolomitienergia.it.

5) Per i reclami relativi al servizio distribuzione e misura della fornitura di elettricità, il FORNITORE richiederà al DISTRIBUTORE LOCALE i dati tecnici necessari ad inviare la risposta al CLIENTE. Per i detti servizi il CLIENTE ha facoltà di inviare il reclamo direttamente al DISTRIBUTORE LOCALE. In tal caso il DISTRIBUTORE LOCALE è tenuto a rispondere al CLIENTE entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla richiesta.

6) Nel rispetto delle previsioni dell'art. 40 del TIQV (Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, allegato "A" alla delibera ARG/com 164/08 dell'Autorità dell'energia elettrica il gas e il servizio idrico [di seguito "AEEGSI"]), il cui testo è consultabile all'indirizzo internet www.autorita.energia.it entro il 30 giugno di ogni anno il FORNITORE renderà disponibili al CLIENTE tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione le informazioni relative ai livelli effettivi di qualità.

7) Dal 1° gennaio 2017 in assenza di risposta al reclamo o in presenza di risposta ritenuta insoddisfacente, il CLIENTE potrà proporre un'istanza di conciliazione. La conciliazione è una procedura che consente alle parti di incontrarsi e di trovare una soluzione alle problematiche non risolte con la trattazione del primo reclamo. Il tentativo di conciliazione è condizione indispensabile per poi eventualmente procedere all'azione giudiziale, con il verbale di accordo che costituisce titolo esecutivo tra le parti. Il tentativo di conciliazione obbligatorio, che dovrà concludersi entro 90 giorni, si svolgerà a titolo gratuito per il CLIENTE presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, ma in alternativa potrà essere svolto anche presso altri organismi previsti dal

TIQV, incluse le conciliazioni paritetiche delle Associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco degli organismi ADR dell'Autorità o presso le Camere di commercio. La richiesta di attivazione della procedura deve essere inoltrata tramite il sistema online sviluppato dall'Acquirente Unico e raggiungibile al sito www.conciliazione.energia.it.

Art. 1.6 - Cessione del Contratto

1) IL CLIENTE autorizza sin d'ora il FORNITORE a cedere a terzi il presente CONTRATTO ed i conseguenti pesi, oneri e frutti di qualsiasi natura connessi all'esecuzione o da essa derivanti.

2) E' consentita fin d'ora la cessione del CONTRATTO da parte del FORNITORE ad altra società operante sul mercato della vendita di energia elettrica appartenente al medesimo gruppo societario del FORNITORE, senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del CLIENTE. La cessione sarà efficace nei confronti del CLIENTE dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal FORNITORE.

3) Il CLIENTE non può cedere il contratto a terzi senza il preventivo assenso del FORNITORE. In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell'azienda, il CLIENTE che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall'attestazione delle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti i contratti di fornitura in essere con il precedente titolare dell'azienda comunque risultanti al FORNITORE.

4) Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, sarà considerato terzo rispetto al CLIENTE cedente qualsiasi società controllante il contraente cedente o da quest'ultimo controllata, come pure qualsiasi società che, unitamente al contraente cedente, si trovi sotto il controllo di una medesima altra società.

Art. 1.7 - Rinvio Normativo

1) Per quanto non espressamente previsto nel presente CONTRATTO, le PARTI fanno espresso rinvio a quanto contenuto nelle disposizioni di legge, alle Delibere dell'AEEGSI e alle norme del Codice Civile, dove applicabili.

Art. 1.8 - Registrazione

1) Le PARTI si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti nel presente CONTRATTO sono soggetti a IVA e, pertanto, ai sensi dell'art. 5, secondo comma del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986, e successive modifiche ed integrazioni, il presente CONTRATTO sarà registrato a tassa fissa e in caso d'uso.

Art. 1.9 - Elezione di domicilio e Foro Competente

1) Le PARTI eleggono domicilio, a tutti gli effetti del CONTRATTO, presso la propria sede legale. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le PARTI in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del CONTRATTO e dei relativi allegati, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento, impregiudicata la competenza inderogabile di ogni altro foro previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il FORNITORE informa il CLIENTE che riveste la qualifica di consumatore (ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, intitolato "Codice del Consumo") che in attuazione dell'art. 141 del Codice del Consumo è stata istituita una piattaforma europea per la risoluzione on-line delle controversie dei consumatori (c.d. piattaforma ODR, accessibile all'indirizzo internet <http://ec.europa.eu/consumers/odr>) attraverso la quale il CLIENTE potrà consultare l'elenco degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie, trovare il link al sito di ciascuno di essi e avviare una procedura di risoluzione on-line della controversia in cui sia coinvolto.

Art. 1.10 - Durata e Decorrenza Contrattuale - Condizioni per l'Esecuzione

1) La durata del presente CONTRATTO è indeterminata, fatto salvo una diversa durata stabilita negli allegati Tecnico-Economici (F.E., FA_I), con efficacia a decorrere dalla data di inizio fornitura comunicata dal FORNITORE al CLIENTE. L'esecuzione del CONTRATTO avverrà in base alle tempistiche stabilite dalle autorità competenti ed è subordinata al buon esito della procedura di cambio fornitore presso il DISTRIBUTORE LOCALE (che dipende, ad esempio, dalla corrispondenza dei dati anagrafici riportati nel quadro A1, nei moduli di integrazione al Quadro A1 o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, con quelli in possesso dei distributori), in mancanza del quale il FORNITORE si impegnerà a contattare il CLIENTE affinché questi, per quanto di sua competenza, possa fornire i dati richiesti ai fini del completamento della procedura.

2) La decorrenza della fornitura per ciascun PDP si intenderà differita alla prima data utile successiva, che verrà comunicata dal FORNITORE, qualora la data prevista all'art. 1.10.1 non fosse compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di trasporto e/o di distribuzione dell'energia elettrica oppure non fosse compatibile con i termini temporali del contratto che il CLIENTE ha in essere con il precedente FORNITORE.

3) Il FORNITORE si riserva la facoltà di non dare corso alla fornitura e conseguentemente di non formalizzare la conclusione del contratto con comportamento concludente, quando per ragioni tecniche, economiche e/o commerciali, a suo insindacabile giudizio, non sussistano i requisiti per dare seguito all'erogazione di energia elettrica o dei servizi Dolomiti Energia S.p.A.

4) Le PARTI convengono che l'esecuzione del contratto è in ogni caso condizionata, nell'esclusivo interesse del FORNITORE:

- all'inesistenza di precedenti morosità del CLIENTE nei confronti del FORNITORE e di altre società riconducibili al Gruppo Dolomiti Energia;

- alla positiva verifica da parte del FORNITORE della situazione creditizia del CLIENTE e della sua puntualità nei pagamenti (credit check) e del possesso dei requisiti previsti dalle Condizioni Tecniche Economiche;

- all'affidabilità da parte dei distributori competenti del servizio di trasmissione e distribuzione ed all'eventuale completamento dei lavori necessari per attivare la fornitura (allaccio);

- al possesso dei requisiti di accesso alle reti di trasporto e distribuzione a cui il CLIENTE è allacciato;

- al fatto che il CLIENTE, ai sensi dell'articolo 10.3 dell'allegato "A" alla delibera ARG/elt 04/08 dell'AEEGSI, il cui testo è consultabile all'indirizzo internet www.autorita.energia.it, non risulti al momento della richiesta di switching: a) sospeso per morosità; b) oggetto di una richiesta di indennizzo ai sensi della delibera n.ARG/elt n.219/10 dell'AEEGSI il cui testo è consultabile all'indirizzo internet www.autorita.energia.it.

5) Dell'attivazione della fornitura il FORNITORE darà comunicazione al CLIENTE, nei tempi e nei modi stabiliti dall'AEEGSI.

6) Qualora il contratto sia stato concluso da un CLIENTE che riveste la qualifica di consumatore (come definito dal Codice del Consumo - D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005) in un luogo diverso dai locali commerciali del FORNITORE o attraverso forme di comunicazione a distanza, l'attivazione del servizio non potrà avvenire, in mancanza di esplicita richiesta del CLIENTE, durante il periodo di recesso accordato dalla legge al CLIENTE. Qualora il CLIENTE richieda l'attivazione immediata della fornitura ed eserciti successivamente il diritto di recesso, egli sarà tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

6) In caso di fornitura e/o forniture relative ad una pluralità di PDP, qualora le condizioni citate al precedente punto 1.10.4 si verificassero solo per una parte degli stessi, il FORNITORE si riserva la facoltà di procedere all'attivazione della fornitura solo per quest'ultima.

7) Qualora, nonostante quanto sopra, il CONTRATTO non possa avere esecuzione per causa non imputabile al FORNITORE, il CLIENTE si intenderà automaticamente risolto senza responsabilità di nessuna delle due parti.

8) Ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 6.3 TIMOE (Testo integrato morosità elettrica, approvato con deliberazione dell'AEEGSI di data 29 maggio 2015, 258/2015/R/com, come successivamente modificato e integrato, il cui testo è consultabile all'indirizzo internet www.autorita.energia.it), l'impresa di distribuzione è tenuta a mettere

a disposizione dell'utente del trasporto e del dispacciamento, a semplice richiesta di quest'ultimo, le seguenti informazioni circa il punto di prelievo oggetto della richiesta di switching: i) se il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; ii) se per il medesimo punto sia in corso una richiesta di indennizzo; iii) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iv) le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; v) le eventuali date delle richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching. Qualora, a seguito delle informazioni ricevute dall'impresa di distribuzione, l'utente del trasporto e del dispacciamento che abbia presentato richiesta di switching eserciti la facoltà di cui al comma 6.3 TIMOE (Testo integrato morosità elettrica approvato con deliberazione dell'AEEGSI di data 29 maggio 2015, 258/2015/R/com, come successivamente modificato e integrato, il cui testo è consultabile all'indirizzo internet www.autorita.energia.it), non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

Art. 1.11 - Recesso - Clausola Risolutiva Espressa - Condizione Risolutiva
1) IL CLIENTE finale in regime di tutela o non in regime di tutela alimentato in bassa tensione, può recedere unilateralmente dal CONTRATTO per cambiare fornitore in qualsiasi momento inviando al FORNITORE una comunicazione mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che dovrà essere ricevuta dal fornitore entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio del fornitore.

La comunicazione di recesso deve contenere quale indicazione della causa di recesso la frase "per cambio fornitore". La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest'ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del CLIENTE attraverso l'invio al FORNITORE, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l'esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal CLIENTE.

La disciplina relativa al recesso di cui al presente comma troverà applicazione ai clienti finali di cui all'art. 2.3, lettere a) e c) del TIV (Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07) allegato "A" alla delibera AEEGSI di data 19 luglio 2012 n.301/2012/R/eeel, il cui testo è consultabile sul sito internet www.autorita.energia.it, e non troverà applicazione nel caso di contratti relativi ad utenze stagionali o ricorrenti e qualora il CLIENTE sia un cliente multistato, qualora almeno un punto non ricada nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2.3, lettere a) e c) del TIV.

2) IL CLIENTE finale non domestico e non alimentato esclusivamente in bassa tensione può recedere unilateralmente dal CONTRATTO decorso 12 mesi dall'inizio della fornitura con un preavviso di 6 (sei) mesi, salvo diversa previsione contenuta nelle Condizioni Tecniche Economiche, con comunicazione da effettuarsi al FORNITORE mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

3) Qualora il contratto sia riconducibile contemporaneamente alle previsioni degli articoli 1.11.1, 1.11.2, IL CLIENTE potrà esercitare il diritto di recesso secondo i termini previsti dall'art. 1.11.2.

4) IL CLIENTE può recedere unilateralmente dal CONTRATTO per cessazione della fornitura in qualunque momento e senza oneri, inviando una comunicazione scritta al FORNITORE a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, con termine di preavviso di 1 (uno) mese, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso.

5) Il FORNITORE può recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, anche in relazione ad uno o più PDP determinati, con un preavviso di 6 (sei) mesi, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, inviando una comunicazione al CLIENTE mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, con comunicazione al CLIENTE mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

6) Il FORNITORE avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata al CLIENTE, qualora si verifichi, in relazione alla posizione del CLIENTE, anche una sola delle seguenti circostanze:

a- inizio di una azione esecutiva a carico del CLIENTE o di un procedimento per la messa in liquidazione;

b- interruzione o sospensione dell'attività produttiva;

c- istanza od inizio di una procedura concorsuale;

d- insolvenza o iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti;

e- non sussistenza dei requisiti previsti dal CONTRATTO;

f- inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora;

g- cessione del contratto a terzi da parte del CLIENTE in violazione dell'art. 1.6;

h- ritardo del pagamento superiore a 30 (trenta) giorni, anche di una singola fattura;

i- modifica delle condizioni patrimoniali del CLIENTE che ne possano incidere l'affidabilità;

l- sottoscrizione a TERZI, da parte del CLIENTE, di mandato analogo a quello conferito al FORNITORE;

m- prelievo fraudolento dell'energia elettrica a danno del FORNITORE e/o del DISTRIBUTORE LOCALE e/o del trasportatore.

7) Nell'ipotesi in cui il FORNITORE non sia utente del servizio di trasporto e di dispacciamento dell'energia, il contratto fra il FORNITORE ed il CLIENTE si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettrica, allegato "A" alla delibera AEEGSI di data 29 maggio 2015 n.258/2015/R/com, il cui testo è consultabile sul sito internet www.autorita.energia.it) si risolve il contratto fra l'utente del servizio di trasporto e di dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi (a) il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall'articolo 5 della deliberazione ARG/elt 42/08 dell'AEEGSI (il cui testo è consultabile all'indirizzo internet www.autorita.energia.it), che saranno successivamente comunicati; b) la fornitura verrà comunque garantita da parte dell'esercente la maggior tutela ovvero dell'esercente la salvaguardia.

8) Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il CLIENTE si obbliga a tenere indenne il FORNITORE da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell'accordo al medesimo CLIENTE imputabile.

Art. 1.12 - Clausola Penale

1) Qualora il CLIENTE, che non abbia la qualità di consumatore, non rispetti i termini di preavviso indicati negli articoli 1.11.1, 1.11.2, 1.11.3, e 1.11.4, sarà tenuto a corrispondere al FORNITORE, a titolo di penale, un importo corrispondente al valore totale di un mese medio di fornitura (consumo annuo diviso dodici o consumo annuo ricostruito sul minor periodo di durata del rapporto), fermo il diritto del FORNITORE di ottenere il risarcimento di ogni danno ulteriore. Resta inoltre inteso e convenuto che tutti gli oneri assunti dal FORNITORE per assicurare la fornitura al CLIENTE saranno comunque addebitati al CLIENTE, in aggiunta alla penale di cui al presente articolo.

Art. 1.13 - Oneri Fiscali, Accise, Adempimenti Fiscali e Responsabilità

1) Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili, per legge o per disposizione dell'autorità competente, al CONTRATTO, alla fornitura ed ai relativi compensi, sono a carico del CLIENTE, salvo che siano posti espressamente dalla legge a carico del FORNITORE e senza facoltà di rivalsa.

Dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti del servizio gas e dal 1° luglio 2004 tutti i clienti non domestici e dal 1° luglio 2007 tutti i clienti del servizio elettrico divengono liberi, potendo così scegliere il venditore di gas naturale e/o di energia elettrica ed il contratto di fornitura che meglio risponda alle proprie esigenze.

Aderendo al contratto che Lei è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero.

Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l'esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, in alternativa all'offerta attuale.

Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI⁽¹⁾, Lei ha sempre la possibilità di richiedere all'esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all'offerta attuale, l'attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l'offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha emanato, con Delibera ARG/com 104/10 e s.m.i., un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le società di vendita di energia elettrica e gas naturale precise regole di comportamento.

Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.autorita.energia.it o chiamare il numero verde 800.166.654.

Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale.

1. Identità dell'impresa e dell'operatore commerciale

- Nome impresa
- Indirizzo utile anche per l'invio di reclami scritti o dell'esercizio del diritto di ripensamento
- Codice identificativo o nome del personale commerciale che l'ha contattata
- Data e ora del contatto
- Firma del personale commerciale che l'ha contattata

2. Scadenze ed eventuali oneri per l'attivazione del contratto

- Data di presunta attivazione
- Periodo di validità della proposta

Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente PMI⁽²⁾, se l'impresa di vendita non invia l'accettazione della proposta entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta.

- Eventuali oneri a carico del cliente

3. Contenuto del contratto

Il contratto che Lei è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:

- prezzo del servizio
- durata del contratto
- modalità di utilizzo dei dati di lettura
- modalità e tempistiche di pagamento
- conseguenze del mancato pagamento
- eventuali garanzie richieste
- modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso
- modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita

4. Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa

- Copia contratto
- Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici)

5. Diritto di ripensamento

Se Lei è un cliente domestico o cliente PMI⁽¹⁾ il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro:

- 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell'impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale)
- 14 (quattordici) giorni dal ricevimento della copia scritta del contratto se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio al telefono);
- 14 (quattordici) giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente

6. Riepilogo

Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas, verifichi quindi che chi Lei ha proposto il contratto:

- abbia indicato il nome e un recapito della società di vendita del gas
- abbia fornito informazioni chiare su:
 - il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo
 - le altre spese a carico del cliente previste dal contratto
 - la durata del contratto
 - come e quando saranno misurati i consumi
 - con quali scadenze dovrà essere pagato il servizio
 - i tempi per l'avvio del servizio
- abbia consegnato una copia scritta del contratto
- abbia previsto nel contratto tutte le clausole fondamentali indicate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e riassunte ai punti 2 e 3 della presente nota informativa

In ottemperanza alla Delibera 153/2012/R/com, Art. 10.3, dell'Autorità per l'elettrica il gas e il sistema idrico, informiamo che Dolomiti Energia S.p.A. ha aderito alla procedura di ripristino da attivare in caso di "contratti non richiesti".

⁽¹⁾ PMI: imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro.
⁽²⁾ Nel caso di proposta per la fornitura di energia elettrica.

Società di vendita: **Dolomiti Energia S.p.A.** - Via Fersina, 23 - 38123 - Trento - Numero Verde 800.030.030

Incaricato che ha proposto il contratto:

Denominazione dell'offerta contrattuale:

Luogo e data di consegna al cliente:



21/07/2017 
Giorno Mese Anno Firma Leggibile Rappresentante o Delegato


 Offerta riservata alle **Pubbliche Amministrazioni**

 Validità offerta fino al **14/07/2017**

 Validità minima delle presenti condizioni: fino al **31/12/2018**
LISTINO PREZZI
 Listino espresso in euro a kWh

	MonoOraria		MultiOraria	
	F0	F1	F2	F3
Altri usi	PUNIndex + 0,0035	PUN F1 + 0,0035	PUN F2 + 0,0035	PUN F3 + 0,0035
IP	PUNIndex + 0,0035	PUN F1 + 0,0035	PUN F2 + 0,0035	PUN F3 + 0,0035

Definizioni

Per **Fasce Orarie** si intendono i seguenti raggruppamenti orari: F1 = da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 19; F2 = da lunedì a venerdì dalle ore 7 alle ore 8 e dalle ore 19 alle ore 23, il sabato dalle ore 7 alle ore 23; F3 = da lunedì a sabato dalle ore 23 alle ore 7; domenica e festivi tutte le ore della giornata. Per **Perdite** si intende il coefficiente che esprime le perdite di energia elettrica sulle reti ai sensi della delibera AEEGSI 5/04 e s.m.i.. Per **PUN** si intende il prezzo unico nazionale quotato presso la Borsa Italiana dell'Energia Ipx. Tutte le delibere AEEGSI citate nel presente allegato sono consultabili all'indirizzo internet www.autorita.energia.it.

Art.1

- L'offerta è fruibile per i Clienti connessi a qualsiasi livello di tensione e dotati di misuratori atti a rilevare i prelievi di energia orari e/o per fasce orarie e si applica a tutte le fasce orarie.
- Il Listino Prezzi di sopra riportato è valido per tutto il periodo di fornitura. In deroga all'articolo 1.11 delle Condizioni Contrattuali Generali le parti stabiliscono di rinunciare al recesso anticipato fino alla data di validità minima delle presenti condizioni (ad esclusione dei clienti finali definiti all'art. 1.11 comma 1 delle Condizioni Contrattuali Generali). Qualora ciò non fosse rispettato, Dolomiti Energia S.p.A. si riserva la facoltà di addebitare al cliente un importo economico quale risarcimento secondo quanto stabilito all'art. 1.12 delle Condizioni Contrattuali Generali.
- Dolomiti Energia S.p.A. fornirà al Cliente l'energia necessaria a soddisfare il proprio fabbisogno ai prezzi corrispondenti ai valori assunti ciascun mese dalle formule di cui al Listino Prezzi sopraesposto. Per PUN F1, PUN F2, e PUN F3 si intendono le medie aritmetiche mensili del PUN relativo rispettivamente alle fasce F1, F2 ed F3; per PUNIndex si intende la media aritmetica mensile dei valori orari del PUN relativo al mese di prelievo.
- Dolomiti Energia S.p.A. fatturerà l'energia elettrica applicando il Listino Prezzi, a cui saranno aggiunti i seguenti corrispettivi: a) tariffa per il servizio di trasmissione; b) corrispettivo per il servizio di distribuzione (opzione tariffaria); c) tariffa per il servizio di misura; d) componente pari alla tariffa per il servizio di commercializzazione come definita dalla delibera AEEGSI 633/2016/R/EEL e s.m.i.; e) componenti tariffarie A e UC (ad esclusione della componente PPE) ed in particolare la componente tariffaria A3 finalizzata alla copertura dei costi per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate; f) perdite di rete; g) gli oneri previsti per i punti di dispacciamento in prelievo di cui alle delibere AEEGSI 111/06, ARG/elt 107/09 e s.m.i., ad esclusione dei seguenti: art. 23 della delibera AEEGSI ARG/elt 107/09 e art. 41.5 della delibera AEEGSI 111/06 e s.m.i.. Pertanto i corrispettivi di sbilanciamento effettivo e non arbitraggio sono interamente a carico di Dolomiti Energia S.p.A.. I prezzi relativi ai punti a), b), c), d), e), f) e g) seguono le condizioni economiche stabilite dalle delibere AEEGSI 348/07, 111/06, ARG/elt 107/09 e s.m.i.. Gli oneri relativi all'art. 11 del D.Lgs. 79/99 e s.m.i. (cosiddetti CV) si intendono inclusi nel prezzo di fornitura. Tali oneri saranno eventualmente posti a carico del cliente qualora il legislatore dovesse variare la normativa vigente in tal senso. Gli oneri relativi a CIP 6 e interconnezione e/o oneri relativi all'assegnazione di bande di import si intendono inclusi nei prezzi di cui al listino sopraesposto.
- Dolomiti Energia S.p.A. si farà carico degli oneri derivanti dall'art. 43 della delibera AEEGSI 111/06 e s.m.i.. Tali oneri non saranno posti a carico del cliente.
- Dolomiti Energia S.p.A. si farà carico degli oneri derivanti dalla applicazione della Direttiva CEE 2003/87/CE e s.m.i., in materia di **emissioni di CO2**.
- La fatturazione avverrà a fasce orarie.
- Durante il periodo di validità dell'offerta il cliente ha la facoltà di passare ad una nuova offerta tra quelle in corso di validità al momento della richiesta, la variazione avrà effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla sottoscrizione del cambio offerta.
- Il valore massimo raggiunto nel corso degli ultimi dodici mesi dal parametro PUN è stato pari a 55,66 €/MWh (Dicembre 2015). I relativi corrispettivi di vendita di cui al Listino Prezzi Multiutility sono stati pari a: "Altri usi" FO = 56,06 €/MWh, F1 = 65,91 €/MWh, F2 = 63,39 €/MWh e F3 = 46,63 €/MWh; "IP" FO = 58,06 €/MWh, F1 = 67,91 €/MWh, F2 = 65,39 €/MWh e F3 = 48,63 €/MWh.
- Il Cliente dichiara di aver valutato secondo diligenza l'offerta commerciale di Dolomiti Energia S.p.A. con piena consapevolezza degli elementi di rischio associati alla formula di prezzo scelta, la cui evoluzione nel corso del periodo contrattuale, con riferimento alla componente variabile, è determinata - nel caso di prezzo indicizzato - dalla variabilità del cambio e delle quotazioni dei prodotti energetici riportati nella formula.
- Il presente documento costituisce parte integrante della Proposta di Contratto per la Fornitura di Energia Elettrica. In caso di contrasto tra il presente documento e l'allegato CCGE_1 (Condizioni Contrattuali Generali), Dolomiti Energia S.p.A. dichiara che prevale il presente documento.

Unitamente al presente allegato, è stata trasmessa/consegnata la scheda informativa contenente le informazioni sulle condizioni di fornitura per clienti finali non domestici, la nota informativa per il cliente finale, la tabella contenente i livelli effettivi di qualità commerciale riferiti all'ultimo anno disponibile al momento della presentazione della presente offerta e la tabella contenente la composizione del mix energetico ai sensi della Delibera ARG/elt 104/11 e della Delibera ARG/com 104/10.

Dolomiti Energia S.p.A. si fa carico della valutazione di solvibilità del Cliente; in caso di esito negativo o revoca verrà richiesta idonea garanzia finanziaria nei termini e nei modi previsti nelle Condizioni Contrattuali Generali.

 Scadenza Pagamento: entro **30 giorni data fattura**

 Modalità di Pagamento: **Bonifico Bancario o SEPA Direct Debit (S.D.D.)**

 Con la presente firma il sottoscritto **autorizza** a prestare ed approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente allegato.

21 07 2017
 Giorno Mese Anno

Firma del Legale Rappresentante o Delegato

Il Cliente potrà trasmettere la documentazione firmata a Dolomiti Energia S.p.A. al n. di fax 0461/362332, oppure alla casella di posta info.commerciale@dolomitienergia.it, oppure recandosi agli sportelli di Dolomiti Energia o in alternativa al proprio Consulente Energetico.



INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI DI FORNITURA PER CLIENTI FINALI NON DOMESTICI

Caratteristiche relative al cliente finale tipo: consumo annuo 50.000 kWh; potenza impegnata 36,2 kW; potenza disponibile 105,0 kW; tipologia di contratto utenza usi diversi; tensione di alimentazione bassa; tipologia di contatore orario; Incidenza percentuale dei costi dei Servizi di Vendita e dei Servizi di Rete relativi al cliente finale tipo (al netto delle imposte): prezzo energia/perdite di rete 39,6%; PCV 1,1%; dispacciamento 6,20%; trasmissione/distribuzione/misura 14,5%; parti A e UC 38,7% di cui componente A3: 34,7%. La componente A3 serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da fonti assimilate alle rinnovabili. Il prezzo dell'energia e relativa incidenza percentuale sono da considerarsi indicativi e soggetti a variazione in relazione alle modalità di aggiornamento prezzo indicate nelle condizioni tecnico-economiche dell'offerta. La data di presunta attivazione della fornitura di energia elettrica per un cliente tipo in bassa tensione rispetta le seguenti indicazioni: il contratto deve arrivare in sede entro e non oltre il giorno 18 del mese; il contratto del cliente proveniente dal mercato di tutela verrà attivato il primo giorno del secondo mese successivo la data di stipula; il contratto del cliente proveniente dal mercato libero verrà attivato il primo giorno del quarto mese successivo la data di stipula.

MIX MEDIO NAZIONALE

	Nazionale		Trenta S.p.A.	
	Anno 2014	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2013
Fonti primarie utilizzate	%	%	%	%
- Fonti rinnovabili	42,5%	38,2%	100,0%	100,0%
- Carbone	19,3%	18,9%	0,0%	0,0%
- Gas naturale	28,9%	33,1%	0,0%	0,0%
- Prodotti petroliferi	1,0%	1,0%	0,0%	0,0%
- Nucleare	4,6%	4,2%	0,0%	0,0%
- Altre fonti	3,7%	4,6%	0,0%	0,0%

Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2013 e nel 2014 e venduta da Trenta S.p.A. (diventata Dolomiti Energia S.p.A. dal 01/04/2016) nel 2013 e nel 2014.

Ai sensi del DM "fuel mix disclosure" e dell'art. 1, comma 5, della Legge n. 125/07, si comunicano le informazioni relative al mix medio nazionale per gli anni 2013 e 2014 e il mix energetico di Trenta S.p.A. (diventata Dolomiti Energia S.p.A. dal 01/04/2016) per l'anno 2013 e 2014.

Il mix energetico nazionale illustra la composizione del mix energetico medio utilizzato a livello nazionale per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nel 2013 e nel 2014. I dati sono calcolati dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), in collaborazione con Terna, e sono disponibili sul portale web del GSE stesso.

Composizione del mix energetico del contratto con fornitura 100% energia pulita: Fonti rinnovabili 100%

NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE

Dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti del servizio gas e dal 1° luglio 2004 tutti i clienti non domestici e dal 1° luglio 2007 tutti i clienti del servizio elettrico divengono liberi, potendo così scegliere il venditore di gas naturale e/o di energia elettrica ed il contratto di fornitura che meglio risponde alle proprie esigenze.

Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero.

Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l'esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, in alternativa all'offerta attuale.

Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI¹⁾, Lei ha sempre la possibilità di richiedere all'esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all'offerta attuale, l'attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l'offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha emanato, con Delibera ARG/com 104/10 e s.m.i., un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le società di vendita di energia elettrica e gas naturale precise regole di comportamento.

Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.autorita.energia.it o chiamare il numero verde 800.166.654.

Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale.

1. Identità dell'impresa e dell'operatore commerciale

- Nome impresa
- Indirizzo utile anche per l'invio di reclami scritti o dell'esercizio del diritto di ripensamento
- Codice identificativo o nome del personale commerciale che l'ha contattata
- Data e ora del contatto
- Firma del personale commerciale che l'ha contattata

2. Scadenze ed eventuali oneri per l'attivazione del contratto

- Data di presunta attivazione
 - Periodo di validità della proposta
- Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente PMI¹⁾, se l'impresa di vendita non invia l'accettazione della proposta entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta.

- Eventuali oneri a carico del cliente

3. Contenuto del contratto

Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:

- prezzo del servizio
- durata del contratto
- modalità di utilizzo dei dati di lettura
- modalità e tempistiche di pagamento
- conseguenze del mancato pagamento

TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE (TIQV) (Delibera 413/2016/R/com, allegato TIQV - testo aggiornato)

Il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV) accorpia in modo organico la regolazione sulla qualità della vendita. L'intervento regolatorio è relativo ad aspetti essenziali, soprattutto nell'ottica della tutela del consumatore: le risposte ai reclami, le rettifiche di fatturazione e l'invio ai distributori delle richieste dei clienti per preventivi, lavori e altre prestazioni soggette a standard di qualità commerciale.

In dettaglio, il Testo integrato (delibera 413/2016/R/com, disponibile sul sito www.autorita.energia.it) disciplina il trattamento dei reclami. L'Autorità prevede: l'obbligo per il venditore di indicare la persona ed il riferimento organizzativo ai quali rivolgersi dopo aver presentato il reclamo; che le risposte fornite al cliente debbano essere adeguatamente motivate; un unico interlocutore anche per effettuare reclami di tipo tecnico, sia per l'energia elettrica che per il gas; maggiore tempestività nelle verifiche di fatturazione.

Indennizzi automatici stabiliti dal Testo integrato

Per risposta o reclami:

- 25 € se evasa tra 41 e 80 giorni;
- 50 € se evasa tra 81 e 120 giorni. Se avviene dopo il tempo doppio e entro il tempo triplo l'indennizzo è pari a 50 €;
- 75 € se evasa oltre i 120 giorni. Se l'esecuzione avviene oltre il tempo triplo l'indennizzo è di 25 € * 3 = 75 €.

Servizio offerto da Trenta S.p.A. (diventata Dolomiti Energia S.p.A. dal 01/04/2016) nel secondo semestre dell'anno 2015

Livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio di vendita di energia elettrica, come da delibera ARG 164/08 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Prestazione richieste dal cliente	Livello Autorità	Riferimento	% di rispetto rilevata nel 1° sem.2016	Tempo medio rilevato 1° sem.2016 (giorni)	Indennizzi corrisposti nel semestre	
					Numeri	€
art. 4 - Risposta motivata ai reclami scritti di esclusiva competenza del venditore (livello specifico di qualità)	clienti BT non domestico liberi	40 gg	100%	20,4	1	€ 20
	clienti MT	40 gg	-	-	-	-
	clienti multisito	40 gg	80%	8	0	€ -
art. 4 - Risposta motivata ai reclami per i quali occorre richiedere i dati tecnici al distributore (livello specifico di qualità)	clienti BT non domestico liberi	40 gg	-	-	0	€ -
	clienti MT	40 gg	-	-	-	-
	clienti multisito	40 gg	100%	31	0	€ -
art. 5 - Rettifica di fatturazione (livello specifico di qualità)	clienti BT non domestico liberi	90 gg	100%	23	0	€ -
	clienti MT	90 gg	-	-	-	-
	clienti multisito	90 gg	100%	14	0	€ -
art. 6 - Rettifica di doppia fatturazione (livello specifico di qualità)	clienti BT non domestico liberi	20 gg	-	-	-	-
	clienti MT	20 gg	-	-	-	-
	clienti multisito	20 gg	-	-	-	-
art. 7 - Risposte a richieste scritte di informazione (livello generale di qualità)	clienti BT non domestico liberi	95%	99%	5,9	-	-
	clienti MT	95%	94%	2,7	-	-
	clienti multisito	95%	98%	7,4	-	-
art. 8 - Risposte motivate a richieste scritte di rettifica fatturazione (livello generale di qualità)	clienti BT non domestico liberi	95%	100%	15,2	-	-
	clienti MT	95%	-	-	-	-
	clienti multisito	95%	100%	12,4	-	-

Indennizzi automatici previsti dall'Autorità in caso di mancato rispetto del livello specifico di qualità sopra indicato, per causa del Fornitore: € 20,00.

L'indennizzo automatico di € 20,00 è crescente in relazione al ritardo registrato nell'esecuzione della prestazione.

Incaricato che ha proposto il contratto: _____

Alvino
21.07.2017